

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2001

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006

(2001/926/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ⁽¹⁾.
- (2) In seguito a tali negoziati è stato siglato, in data 31 luglio 2001, un nuovo protocollo.
- (3) Grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica islamica di Mauritania nel periodo compreso tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2006.
- (4) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di

scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1° agosto 2001.

- (5) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca	Stato membro	Stazza (TJB)	Numero di navi utilizzabili
Crostacei, escluse aragoste (TSL)	Spagna	4 364	
	Italia	1 091	
	Portogallo	545	

⁽¹⁾ GU L 334 del 23.12.1996, pag. 20.

Categoria di pesca	Stato membro	Stazza (TJB)	Numero di navi utilizzabili
Nasello (TSL)	Spagna	8 500	
Demersali, escluso nasello	Spagna	1 300	
Attrezzi non da traino (TSL)	Portogallo	2 000	
Demersali — traino (TSL)	Spagna	4 000	
Cefalopodi (unità)	Spagna		50
	Italia		5
Aragoste (TSL)	Portogallo	200	
Tonniere con reti a circuizione (unità)	Spagna		18
	Francia		18
Tonniere con lenze e canne	Spagna		20
Pescherecci con palangari di superficie (unità)	Portogallo		3
	Francia		8
Pelagici (unità)			15

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK